



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE**

DI **GENOVA**

SEZIONE **10**

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	DI NAPOLI	RAFFAELE	Presidente
<input type="checkbox"/>	DEL VIGO	VITTORIA	Relatore
<input type="checkbox"/>	PENNA	RICCARDO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1093/13
depositato il 29/05/2013

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TL3043107565 IRES-ALTRO 2007
ALTRO
contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI GENOVA

proposto dai ricorrenti:

ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO
PIAZZA N S DELL'ORTO 7 16043 CHIAVARI GE

difeso da:

CIPOLLA GIUSEPPE
VIA NINO BIXIO 19/13 16043 CHIAVARI GE

difeso da:

REZZANO SEBASTIANO
VIA NINO BIXIO 19/13 16043 CHIAVARI GE

SEZIONE

N° 10

REG.GENERALE

N° 1093/13

UDIENZA DEL

14/04/2014

ore 09:00

SENTENZA

N°

1607/10/14

PRONUNCIATA IL:

14 APR. 2014

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

12 SET. 2014

Il Segretario

Adamo Manno

A seguito di quattro atti di cessione di terreni edificabili siti in Casarza Ligure, Chiavari, Castiglione Chiavarese e Chiavari da parte dell'**ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO**, che risultava inserito nelle liste selettive criterio V, di soggetti che hanno effettuato cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Genova sulla base della documentazione prodotta dall'Ente contribuente in sede di adesione determinava la plusvalenza in € 37.858,00 realizzata e non dichiarata ed in € 365.710,00 il reddito complessivo imponibile IRES, assoggettandolo all'aliquota del 33%, non avendo ravvisato i requisiti per godere del regime agevolato; emetteva pertanto nei confronti del predetto Ente avviso di accertamento n. TL3043107565/2012 per l'anno d'imposta 2007, determinando una maggiore imposta in € 66.588,00; sanzioni di conseguenza.

Ricorreva l'Ente contestando l'accertamento e chiedendone l'annullamento; eccepisce la violazione del contraddittorio, sostiene l'esistenza delle condizioni per beneficiare dell'agevolazione fiscale prevista dall'art. 6 co.1 lett. c) DPR 601/73; sostiene inoltre la violazione del divieto di doppia imposizione e che secondo l'orientamento della Corte Costituzionale l'agevolazione IRES spetta agli Istituti Diocesani sull'intero reddito prodotto, poiché il reddito redistribuito viene tassato ai fini IRPEF in capo ai sacerdoti; contesta inoltre la natura edificatoria dei terreni oggetto di cessione; rappresenta inoltre un errore di calcolo nella determinazione della plusvalenza; in estremo subordine ritiene non dovute le sanzioni per il principio di buona fede. Chiede pertanto l'accoglimento del ricorso con vittoria delle spese.

Si costituisce in giudizio l'Ufficio replicando a tutte le contestazioni di parte. Fa presente che la parte ha proposto istanza di adesione e che in sede di contraddittorio ha avuto modo di espletare le proprie difese. Sostiene che nel caso di specie non sussiste il requisito oggettivo in quanto l'attività dell'Istituto consiste nella gestione patrimoniale e finanziaria. Infine afferma che si tratta di terreno edificabile come risulta dalla documentazione in atti e che è sufficiente la qualificazione di edificabilità. Chiede pertanto il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese

Osserva la Commissione.

L'art. 7 comma 3 L. 12/1985 (nuovo Concordato) ribadendo ed ampliando la portata dell'art. 29 lett- h) L. 810/1929 (vecchio Concordato) stabilisce che "*agli effetti tributari gli enti ecclesistici aventi fine di religione e di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza ed istruzione*".

Ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. c) DPR 601/73 *"l'imposta sul reddito delle persone giuridiche è ridotta alla metà nei confronti degli enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza ed istruzione"*.

In base all'art. 20 della Costituzione, poi, tutti gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti aventi fine di religione o di culto, e non solo quelli cattolici, non possono essere oggetto di speciali limitazioni legislative né di speciali gravami fiscali

L'art. 22 comma 1 L. 222/1985 infine statuisce che *"l'Istituto centrale e gli altri istituti per il sostentamento del clero acquistano la personalità giuridica dalla data di pubblicazione sulla G.U. che conferisce ad essi la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto"*.

Gli Enti per il sostentamento del clero (come l'odierno ricorrente) hanno la finalità esclusiva di reperire le risorse per lo svolgimento dell'attività di culto, ed il loro patrimonio e reddito ha il preciso ed unico scopo di remunerare i sacerdoti.

L'odierno ricorrente è stato riconosciuto con Decreto Ministeriale 20/12/1985 pubblicato sulla G.U. 7/1/1986 e rientra pertanto a pieno titolo tra quelli che hanno diritto all'esenzione ex art. 6 DPR 601/73.

Per altro la stessa *ratio* dell'art. 149 TUIR (in base al quale le disposizioni in merito alla perdita della qualifica di enti non commerciali non si applicano agli enti ecclesiastici riconosciuti) è basata sulla considerazione che in tali enti *"sono prevalenti le attività istituzionali di ispirazione eminentemente idealistica"*.

Nel caso di specie inoltre gli immobili *"de quo"* derivano dagli ex *"benefici parrocchiali"* che hanno sempre goduto delle agevolazioni ex art. 6 dpr 601/73 e di cui hanno pieno diritto ad usufruire anche gli Istituti Diocesani (come confermato dal disposto dell'art. 45 L. 222/1985).

Va *"ad abundantiam"* considerato che ai sensi dell'art. 50 TUIR le remunerazioni ai sacerdoti sono assimilate ai redditi di lavoro dipendente e su tali redditi l'Istituto centrale opera le trattenute fiscali e quelle previdenziali e/o assistenziali. I redditi prodotti dagli Istituti, quindi, a conferma del vincolo sussistenziale, sono sempre e comunque tassati in capo ai percettori (i sacerdoti).

Per altro la natura soggettiva dell'agevolazione è stata riconosciuta dalla stessa Corte Costituzionale, che con sent. 526 del 17/12/1987 ha riconosciuto che la predetta agevolazione, prevista dall'art. 6, si applica sull'intero reddito prodotto dagli Istituti come l'odierno ricorrente.

Si ritiene pertanto legittimamente spettante l'agevolazione e correttamente applicata l'aliquota ridotta da parte del Ente ricorrente. Il recupero operato dall'Ufficio sul punto va di conseguenza disatteso.

Comunque anche per quanto riguarda il recupero per la plusvalenza derivante dalla cessione di terreni ritenuti edificabili l'operato dell'Ufficio va disatteso.

Ai sensi dell'art. 36 comma 2 D.Lgs. 223/2006 *"un'area e' da considerare*

fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo”.

Nel caso di specie come risulta dal certificato di destinazione urbanistica n.64/2006 rilasciato dal Comune di Casarza Ligure i terreni “de quo” sono classificati secondo il piano Regolatore del Comune stesso quali aree di “Verde Pubblico”, e come tali non edificabili; mentre dal PUC, di cui alla delibera 36/2003, i terreni “de quo” sono classificati in zona di “Parco Urbano” e zona “per attività sportive”. Non essendo intervenute variazioni, in base alle misure di salvaguardia urbanistica, alla data della cessione non poteva essere ammissibile alcun intervento edificatorio.

Tanto premesso e considerato l’operato dell’Ufficio va disatteso “*in toto*”.

Va pertanto in accoglimento del ricorso disposto l’annullamento dell’accertamento n. TL3043107565/2012.

Trattandosi di questione complessa si ritiene equitativamente di compensare le spese di giudizio fra le parti.


P. Q. M.

La Commissione

Accoglie il ricorso ed annulla l’accertamento n. TL3043107565/2012. Dichiara integralmente compensate le spese di giudizio fra le parti

Genova 14 aprile 2014

IL RELATORE



IL PRESIDENTE

